



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INCOMING

Ordinanza del dirigente n. 210 del 29/07/2021

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 194/2021 DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA, SITA IN VIA DEL LIDO, SNC –CENTRO COMMERCIALE MORBELLA.

IL DIRIGENTE

Vista la nota, pratica n. 8821 del 18.06.2021, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina – Ufficio Prevenzione Incendi, ha comunicato che, da un sopralluogo di controllo effettuato presso la struttura commerciale in oggetto, è stato evidenziato il mancato rispetto dei necessari requisiti di sicurezza;

Visto l'art. 36, comma 1 della Legge Regionale 6 novembre 2019 n. 22, il quale prevede che *“qualora venga rilevata, successivamente all'avvio dell'attività commerciale, la carenza di requisiti igienico – sanitari, edilizi o di sicurezza prescritti per l'esercizio dell'attività medesima, è disposta la sospensione nell'intero esercizio commerciale ovvero nel solo reparto in cui si è verificata la carenza e assegnato un termine, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L. 241/90, per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati”*;

Vista l'Ordinanza dirigenziale n. 194 del 13.07.2021, con la quale il SUAP ha disposto la sospensione immediata dell'attività di grande struttura di vendita, sita in Via del Lido, denominata Centro Morbella;

Considerata la richiesta prot. 114842 del 23.07.2021 dei titolari degli esercizi commerciali situati esternamente al cd. padiglione n.5 di essere estromessi dall'Ordinanza dirigenziale in quanto non soggetti alle prescrizioni antincendio impartite dallo stesso Comando Provinciale rispettivamente con note n.12181 del 22.09.2021 e n. 10238 del 18.06.2021;

Preso atto che: con nota prot. 0116216 del 27.07.2021 il Comando Provinciale VV.F. ha riscontrato la sopra indicata istanza degli operatori commerciali, per il tramite del SUAP, chiedendo di produrre una relazione asseverata di tecnico abilitato che attestasse:

- l'eliminazione di tutte le problematiche rilevate in sede di sopralluogo relative agli impianti elettrici che servono le strutture commerciali indipendenti;

- che le stesse non sono soggette singolarmente ai controlli di prevenzione incendi e che hanno ingressi autonomi.

Rilevato che gli operatori commerciali interessati hanno prontamente prodotto la relazione tecnica asseverata e la planimetria dei locali per i quali è stata chiesta l'esclusione dal provvedimento dirigenziale n.194/2021;

Vista la nota pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. n.116806 del 28.07.2021 con la quale si dà atto della esclusione dal provvedimento comunale n. 194 del 13.07.2021 delle attività commerciali esterne al padiglione n.5 in particolare gli esercizi di seguito elencati:

- rostitceria piano terra dell'edificio 5 (sub 354);
- esclusivamente l'esercizio del piano terra per quanto attiene:
 - a) banca (edificio 4, sub 123);
 - b) articoli casa (edificio 4, sub 125);
 - c) pescheria (edificio 4 sub127);
 - d) arredamento (edificio 4 sub128);
 - e) abbigliamento (edificio2. Sub 101);
 - f) parrucchiere (edificio2 sub240);
 - g) tabacchi (edificio 2. Sub98);

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 114/1998;

Vista la Legge Regionale 6 novembre 2019 n. 22;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii;

Per tutto ciò premesso,

ORDINA

La revoca degli effetti dell'Ordinanza dirigenziale n. 194 del 13.07.2021, esclusivamente per gli operatori commerciali non compresi nell'edificio N5, in particolare gli esercizi di seguito elencati

- rostitceria piano terra dell'edificio 5 (sub 354);
- esclusivamente l'esercizio del piano terra per quanto attiene:
 - a) banca (edificio 4, sub 123);
 - b) articoli casa (edificio 4, sub 125);
 - c) pescheria (edificio 4 sub127);

- d) arredamento (edificio 4 sub128);
- e) abbigliamento (edificio2. Sub 101);
- f) parrucchiere (edificio2 sub240);
- g) tabacchi (edificio 2. Sub98);

CONFERMA

La sospensione delle attività esercitate nei locali soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per le quali dovranno essere attuate le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei VV.F di Latina e dovrà essere inoltrata dal titolare la SCIA antincendio come già previsto nelle note n.12181 del 22.09.2021 e n. 10238 del 18.06.2021;

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 c.p..

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sez. distaccata di Latina, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, ai sensi della legge 1034/1971 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso amministrativo innanzi al Capo dello Stato entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla stessa data.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed eseguibile.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella, nella persona del Presidente Sig. Centola Salvatore, presso la sede in Via del Lido snc e la trasmissione, per le rispettive competenze, al Comando Provinciale dei VV.F. di Latina, alla Prefettura di Latina ed al Comando di Polizia Locale.

Il Responsabile P.O. SUAP

Avv. Maria Grazia Tasciotti

Per IL DIRIGENTE

Dott. Marco Turriziani

Latina, 29/07/2021

Il Dirigente
Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)